

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 18 dicembre 2025, n. 325

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 6 DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 APRILE
2023, N. 108 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE E DI DECURTAZIONI AL RIMBORSO SPESE).
(SS/NL)**

Documento allegato

Delibera n. 325/2025 - Cl. 1.3.1 1.7.5

Oggetto MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 6 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 APRILE 2023, N. 108 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI DECURTAZIONI AL RIMBORSO SPESE). (SS/NL)

Seduta n. 50

L'anno 2025, il giorno 18 dicembre alle ore 13.53 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CERA.

Non sono presenti: il Consigliere Segretario CASTELLO.

A relazione del Presidente NICCO

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 6 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 APRILE 2023, N. 108 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI DECURTAZIONI AL RIMBORSO SPESE). (SS/NL)

Premesso che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 aprile 2023, n. 108, sono state approvate nuove disposizioni in materia di svolgimento delle sedute del consiglio regionale e di decurtazioni al rimborso spese, di cui all'allegato A al provvedimento citato;

rilevato che l'articolato contenuto nell'allegato A detta disposizioni in ordine, tra l'altro, alle modalità di rilevazione e certificazione delle presenze dei consiglieri in aula, anche ai fini dell'applicazione delle decurtazioni per la mancata partecipazione alle sedute, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali);

visti in particolare gli articoli 1 e 6 del già citato allegato A alla deliberazione 108/2023 che disciplinano, rispettivamente, le modalità di rilevazione delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e le modalità di applicazione delle decurtazioni in caso di assenza;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 29 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale), che prevede la pubblicazione dei dati relativi alla partecipazione alle sedute del Consiglio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale;

rilevata la necessità di precisare le modalità di rilevazione delle presenze ai fini della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge regionale 28/2021,

rilevato, inoltre, che le norme citate non disciplinano il caso in cui la seduta convocata non abbia avuto luogo;

ritenuto necessario, a tal fine, integrare l'allegato A della deliberazione 108/2023 sostituendo il comma 6 dell'articolo 1 e aggiungendo il comma 3 bis all'articolo 6;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di sostituire il comma 6 dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108 del 6 aprile 2023 (Nuove disposizioni in materia di svolgimento delle sedute del Consiglio regionale e di decurtazioni al rimborso spese) con il seguente: *"6. Chi, pur essendo fisicamente in Aula, non ha previamente certificato la presenza ai sensi del comma 1 non ha diritto di intervenire né di votare; non è inoltre considerato presente ai fini della pubblicazione dei dati di partecipazione alle sedute, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge regionale 29 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale), anche nel caso di cui all'art. 6, comma 3 bis";*

2. di aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo 6 del citato Allegato A il seguente: *"3 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se la seduta di Consiglio regionale convocata non ha avuto luogo per qualsiasi causa.";*

3. di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, il testo dell'**Allegato A** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108/2023 coordinato con le modifiche di cui ai punti 1 e 2.

Allegato A

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI DECURTAZIONI AL RIMBORSO SPESE

CAPO I

Disciplina delle sedute del Consiglio regionale

Art. 1

(Accesso alle sedute e rilevazione delle presenze)

1. Al fine di essere considerati presenti, i consiglieri e gli assessori interni accedono alla seduta attraverso la piattaforma di gestione del voto in aula, denominata SEDES VOTO, installata sui PC portatili in dotazione e appositamente abilitati, e selezionano sullo schermo l'opzione "CERTIFICA PRESENZA SEDUTA", identificandosi e registrandosi mediante lo scatto di una foto del volto utilizzando la webcam del portatile. Con la certificazione della presenza, il sistema registra automaticamente l'orario di entrata e contestualmente il tabellone collocato in Aula, denominato geografico, fornisce una rappresentazione grafica in tempo reale dei presenti.
2. I consiglieri e gli assessori interni sono considerati presenti fino a quando non è certificata l'uscita ovvero, in assenza di certificazione da parte degli interessati, fino a quando il Presidente dichiara chiusa la seduta.
3. Il consigliere e l'assessore interno che abbandona definitivamente la seduta, anche prima della chiusura ufficiale, seleziona sul proprio schermo l'opzione "CERTIFICA USCITA SEDUTA", identificandosi attraverso la rilevazione del volto. Con la certificazione dell'uscita, il sistema registra automaticamente l'orario di uscita.
4. La certificazione di uscita dalla seduta è inserita dall'Ufficio Aula in seguito alla chiusura ufficiale della seduta, anche se non effettuata dall'interessato.
5. Chi certifica l'uscita dalla seduta ai sensi del comma 4, non può accedere nuovamente alla medesima.
6. Chi, pur essendo fisicamente in Aula, non ha previamente certificato la presenza ai sensi del comma 1 non ha diritto di intervenire né di votare; non è inoltre considerato presente ai fini della pubblicazione dei dati di partecipazione alle sedute, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge regionale 29 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale), anche nel caso di cui all'art. 6, comma 3 bis.
7. I congedi di cui all'articolo 60 del Regolamento interno sono presentati, entro l'inizio della seduta, a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.
8. Si considera presente ai fini del computo del numero legale chi, pur avendo presentato richiesta ai sensi del comma 7, rientra dal congedo nel corso della seduta e certifica la presenza ai sensi del comma 1.

Art. 2

(Modalità di votazione con voto elettronico)

1. Il sistema di voto elettronico, mediante applicativo informatico, è utilizzato per:

- a) votazione palese e per appello nominale, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento;
 - b) votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento, salvo i casi in cui deve essere effettuato mediante deposito di scheda nell'urna.
 - c) verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento.
2. Ogni votazione viene preannunciata dal Presidente, che comunica il momento di avvio e di chiusura.
 3. La durata massima di ogni votazione è di un minuto con interruzione automatica della fase di votazione al termine del tempo fissato. Il Presidente può disporre un termine più breve, comunque non inferiore a trenta secondi.
 4. Chi, pur fisicamente presente in aula, non partecipa al voto ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento ma seleziona, in sede di votazione, l'opzione "NON PARTECIPANTE" non è computato al fine del risultato ma è considerato presente ai fini del conteggio del numero legale.
 5. Chi non esprime il voto ai sensi del comma 6 e non seleziona l'opzione "NON PARTECIPANTE" ai sensi del comma 4, anche se presente in aula, non è computato ai fini del numero legale.
 6. Il consigliere o l'assessore interno esprime il voto selezionando sul proprio schermo l'opzione "FAVOREVOLE", o "CONTRARIO oppure "ASTENUTO".
 7. Nel caso di votazione palese, il consigliere o l'assessore interno può modificare il proprio voto fino alla chiusura della votazione; in tal caso è registrato solo l'ultimo voto espresso. Successivamente alla chiusura il diritto di voto non può più essere esercitato; può essere invece richiesta a verbale la modifica del voto precedentemente espresso.
 8. Nel caso di modalità di votazione palese, il Presidente, accertato il risultato, proclama l'esito della votazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento.
 9. Nel caso di modalità di votazione per appello nominale, al termine della fase di votazione i dati riepilogativi in termini numerici e geografici appaiono sui due tabelloni d'aula.
 10. Nel caso di modalità per scrutinio segreto, al termine della fase di votazione i dati riepilogativi appaiono sui due tabelloni d'aula che riportano il numero complessivo dei voti favorevoli, il numero complessivo dei voti contrari, il numero complessivo degli astenuti e dei non partecipanti al voto, mentre sul geografico compaiono pallini di colore grigio che identificano i votanti ma non il voto espresso.
 11. La segretezza della votazione di cui al comma 10 è garantita dall'applicativo in ogni fase, anche successivamente alla sua chiusura. Il sistema non prevede infatti in alcun momento il collegamento tra votante e voto espresso. Il voto segreto non può essere modificato.
 12. In caso di richiesta della verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del Regolamento interno, si procede con la modalità prevista per la votazione "per appello nominale". La presenza è certificata selezionando l'opzione "favorevole".

Art. 3

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento interno.
2. Al fine di garantirne la pubblicità, le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni in sede legislativa sono trasmesse, ove possibile, sul sito istituzionale.

Dello svolgimento delle sedute è comunque data comunicazione in tempo reale attraverso il live tweet a cura dell'Ufficio stampa dell'ente.

3. I processi verbali delle adunanze di cui ai commi 1 e 2 sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Sul sito sono pubblicati, altresì, anche i relativi resoconti stenografici.

Art. 4

(Presentazione degli emendamenti)

1. Nelle sedute dell'Assemblea legislativa, gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.

2. Nelle sedute delle commissioni consiliari, gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:

segretario.generale@cr.piemonte.it e settore.commissioni@cr.piemonte.it.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento indica anche i nominativi degli eventuali altri sottoscrittori.

4. Ogni emendamento e subemendamento, redatto attraverso la specifica modulistica approvata dall'Ufficio di Presidenza, è salvato singolarmente su un file specifico, in formato pdf, e assume la seguente denominazione:

- per emendamenti riferiti ad articoli già contenuti nel provvedimento:

Gruppo articolo_comma progressivo numerico;

- per emendamenti che introducono articoli aggiuntivi:

Gruppo_artagg_argomento_progressivonumerico;

- per i subemendamenti:

Gruppo_subNumeroemendamento_articolo_progressivonumerico.

5. Per ogni provvedimento, ogni gruppo consiliare appone un progressivo numerico al termine della denominazione degli emendamenti e dei subemendamenti, in sequenza crescente. In caso di trasmissioni successive, il progressivo numerico consequenziale all'ultimo numero progressivo dell'emendamento o subemendamento già oggetto di deposito.

6. In casi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre, in difformità dalle modalità di cui ai commi 2 e 3, il deposito degli emendamenti e dei subemendamenti tramite consegna degli stessi su chiavetta USB, corredata da lettera di accompagnamento indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e sottoscritta dal primo firmatario degli emendamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 84 del Regolamento interno.

7. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre la visualizzazione degli emendamenti depositati, in alternativa alla pubblicazione degli stessi sull'apposita sezione della intranet consiliare, su apposito disco condiviso dedicato.

8. Nell'ipotesi di cui all'articolo 84, comma 3, lettera c), del Regolamento interno, la sottoscrizione secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 6 avviene da parte di almeno tre presidenti di gruppo. In caso contrario, il Presidente del Consiglio dichiara l'emendamento irricevibile.

Art. 5

(Votazione degli emendamenti)

1. Il primo firmatario di un emendamento su cui l'Aula si è già espressa, può richiedere al Presidente di dare la stessa votazione a tutti gli altri emendamenti da lui proposti. Il Presidente può procedere in tal senso, previo consenso unanime dell'Aula, elencando espressamente gli emendamenti per i quali è disposta la stessa votazione.

CAPO II

Decurtazioni al rimborso spese

Art. 6

(Applicazione delle decurtazioni in caso di assenza alle sedute del Consiglio regionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1.3, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali*), si considerano presenti alle sedute i consiglieri che certificano la propria presenza alla seduta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e che prendono parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni.

2. Ferme restando le cause di giustificazione previste dall'articolo 1.3, comma 3, della l.r. 10/1972, se in una giornata è convocata una sola seduta del Consiglio regionale, a chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni, si applica la decurtazione di euro 150,00 sul rimborso spese per l'esercizio del mandato. Se nella medesima giornata sono convocate più sedute, la decurtazione per chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni di ciascuna seduta ammonta a euro 75,00 per seduta, ferma restando la decurtazione massima giornaliera di euro 150.

3. È considerato tra i partecipanti al voto ai fini del comma 2, il consigliere che dichiara di non partecipare al voto ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del Regolamento interno e che seleziona l'opzione "NON PARTECIPANTE" di cui all'articolo 1, comma 5, o che, prima della votazione, abbandona i lavori del Consiglio per dissenso espressamente dichiarato in Aula.

3 bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se la seduta di Consiglio regionale convocata non ha avuto luogo per qualsiasi causa.

Art. 7

(Casi di esclusione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1.3, comma 3, della l.r. 10/1972, come introdotto dall'articolo 6 della l.r. 16/2012, le decurtazioni di cui all'articolo 5 non si applicano:

- a) al Presidente del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale;
- b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
- c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), salvo casi di particolare gravità, il certificato medico va inviato alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro otto giorni di calendario dall'assenza.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la decurtazione non si applica ai vicepresidenti e ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza, se:

- a) si recano in missione fuori dal territorio della Regione per ragioni del proprio ufficio, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 10/1972;
 - b) partecipano a viaggi, delegazioni o attività fuori sede ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali conseguenti alla programmazione delle attività definite in seno all'Ufficio di Presidenza stesso o attinenti alle proprie deleghe.
4. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione della decurtazione di cui al comma 3, la segreteria dell'Ufficio di Presidenza dà comunicazione al Segretariato generale del Consiglio regionale delle attività di cui alle lettere a) e b) svolte dai vicepresidenti e dai consiglieri segretari nei giorni di seduta del Consiglio regionale, entro il giorno 15 del mese successivo alla seduta.
5. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la decurtazione non si applica ai Presidenti delle commissioni permanenti nel caso in cui partecipano a una missione fuori dal territorio regionale per ragioni del proprio ufficio.
6. Ai fini dell'applicazione del caso di esclusione della decurtazione di cui al comma 5, il Presidente di Commissione dà comunicazione della missione effettuata alla Segreteria generale del Consiglio regionale inderogabilmente entro il giorno 15 del mese successivo all'assenza.
7. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la decurtazione non si applica ai consiglieri regionali, se:
- a) partecipano a viaggi, delegazioni, riunioni di organismi nazionali o internazionali in rappresentanza della Regione, o si recano in missione fuori dal territorio regionale, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 10/1972, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) svolgano attività fuori sede su espressa delega del Presidente del Consiglio regionale.
8. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione della decurtazione di cui al comma 7, i consiglieri danno comunicazione delle attività di cui alle lettere a) e b) alla Segreteria generale del Consiglio regionale, inderogabilmente entro il giorno 15 del mese successivo all'assenza. Nel caso di cui alla lettera b), alla comunicazione va allegata la lettera di delega del Presidente del Consiglio regionale.